



Studio Legale
avv. Rosalba Lorenzon

Via Massimo D'Azeglio, 8
20052 Monza (MI)
Tel. 039 9715257
Fax 039 9715258
r.lorenzoni@infinito.it

Il Decreto Legislativo 81/08

Obblighi e responsabilità
alla luce della nuova normativa

Sondrio 20 novembre 2008

Relatore avv. Rosalba Lorenzon
Foro di Monza

Dati INAIL

(Fonte: Dir. Gen. INAIL Giorgini, Cnel, 1° aprile 2008 Roma)

Il **trend infortunistico è in diminuzione** ma la rapidità della curva non è sufficiente a centrare gli obiettivi di Bruxelles (- 25% infortuni entro il 2012)

Nelle imprese ad di sotto dei 15 dipendenti

occupazione = 44%

infortuni totali = 31.7 %

infortuni mortali = 61.4 %

Fortissima concentrazione degli infortuni in un ristrettissimo numero di aziende

200.000 aziende hanno 1 infortunio/anno

40.000 aziende hanno 2 infortuni/anno

14.000 aziende hanno 3 infortuni/anno

18.000 aziende hanno > 5 infortuni/anno

Il 57% degli infortuni accadono in solo 18.000 aziende = 0.49%

Di queste: 500 sono aziende artigiane

1.000 sono aziende da 1 a 15 dipendenti

le altre 16.500 sono aziende da 16 dipendenti in su

Contenuti

Il decreto legislativo 81/08

“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L.123/07 per il Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

- Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 52 allegati tecnici
- Entrata in vigore 15 giorni dalla data della pubblicazione in G.U. (15 maggio 2008)
- Entrata in vigore delle disposizioni sulla valutazione del rischio 90 giorni dopo la pubblicazione (fine luglio 2008)

Abrogazioni

DPR 547/55

DPR 164/56

DPR 303/56 con l'eccezione dell'art. 64 sulle modalità di ispezione degli Ispettori del Lavoro

D.Lgs n. 277/91

D.Lgs n. 626/94

D.Lgs n. 493/96

D.Lgs n. 494/94

D.Lgs. n. 187/05

b) art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 2230,
convertito da L.5/8/06 n. 248

c) artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123

d) *“ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.”*

Gli elementi fondamentali del Titolo I

I sistemi della prevenzione

ISTITUZIONALE

Il campo di applicazione

I nuovi strumenti di regolazione leggera

La vigilanza

Le sanzioni

AZIENDALE

Gli obblighi del datore di lavoro

Gli adempimenti e le semplificazioni amministrative

La Valutazione dei Rischi

Disposizioni sul lavoro autonomo

La sorveglianza sanitaria

DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Formazione e Consultazione dei lavoratori

Organismi paritetici

Fondo per la Bilateralità

Indice dei titoli

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Luoghi di lavoro

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Titolo V - Segnaletica di sicurezza

Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII - Videoterminali

Titolo VIII - Agenti fisici

Titolo IX - Sostanze pericolose

Titolo X - Agenti biologici

Titolo XI - Atmosfere esplosive

Titolo XII - Disposizioni penali

Titolo XIII - Disposizioni finali

Il campo di applicazione (art. 3)

- Tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio
- Alcuni obblighi e alcune facoltà destinati ai lavoratori autonomi e alle imprese familiari (c. 11 e 12)
- Per i contratti di somministrazione (d.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori
- Lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente
- Lavoratori a domicilio: solo formazione + DPI conformi

La vigilanza e consulenza

Le istituzioni

- Comitato di indirizzo e vigilanza (art.5 Min.Salute)
- Commissione consultiva (art.6, Min.Lavoro, quadripartita)
- Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome)
- Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro)
- Sistema informativo SINP

Gli enti di controllo

- ASL, VVFF
- Ispettori del Lavoro (costruzioni edili, aria compressa e subacquei)
- Autorità portuali e marittime, Ammin.penitenziaria, ecc.

Consulenza ISPEL, INAIL

- Incompatibilità con vigilanza (art. 13 comma 5)
- Non vi è obbligo di denuncia (art. 9 comma 3)
- I proventi devoluti al 50% all'ente di competenza e 50% al Fondo Bilateralità

Disposizioni per la sospensione delle attività (Art.14)

- **Regolarizzati** nell'edilizia n. 206.221 lavoratori mai dichiarati all'INAIL, di cui n. 115.060 stranieri (romeni-albanesi), con recupero dei contributi di oltre 50 milioni di euro (+ 3,78%)
- **Sospensioni** sia da Ispettorato che da ASL

Motivazioni:

- lavoro irregolare (20%)
- violazioni orario
- per “gravi e reiterate” violazioni in materia di SSL individuate con decreto e, in attesa, in allegato I

Chi ignora il provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi

Alcuni nuovi strumenti di regolazione “leggera”

- **Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata da organizzazioni internazionali, da organismi UE o da organismi nazionali di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria
- **Buone prassi** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa e con norme di buona tecnica, adottate volontariamente per promuovere la sicurezza, elaborate e raccolte da Regioni, ISPESL, INAIL e org.paritetici, validate dalla Commis. Consultiva
- **Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa predisposti da Ministeri, Regioni, ISPESL, INAIL e approvati da Conferenza Stato Regioni
- **Modello di organizzazione e gestione (esimente della responsabilità amministrativa):** in sede di prima applicazione i modelli conformi a Linee guida UNI-INAIL e parti sociali, il British Standard OHSAS 18001 e altri da indicare alla Commissione Consultiva
- **Interpello:** quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa inoltrati esclusivamente per posta elettronica da parte di organismi associativi alla Commissione interPELLI (Min.Lavoro); le indicazioni costituiscono criteri interpretativi e direttivi per le attività di vigilanza
- **Sistema di qualificazione delle imprese:** criteri da individuare dalla Commissione consultiva basato su esperienza specifica, competenza e conoscenza come elemento vincolante per la partecipazione a gare per appalti pubblici

Selezione degli obblighi principali (attivi) del datore di lavoro

Non delegabili

- Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- Designare RSPP

Delegabili

- nominare il medico competente
- designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza
- richiedere ai lavoratori e al medico competente l'osservanza delle norme vigenti di loro competenza
- aggiornare le misure di prevenzione
- adottare le misure per il controllo delle emergenze
- evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l'ambiente
- fornire i DPI ai lavoratori
- fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento
- munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento
- fornire al SPP e al medico informazioni
- consultare il RLS e consegnargli copia del DVR
- denunciare all'INAIL gli infortuni
- riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l'anno; aziende < 15 dip. su variazioni e richiesta)
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS

Gli adempimenti e le semplificazioni amministrative

Adempimento principale sanzionato più pesantemente, aggravato per particolari settori (edilizia, ecc.): effettuazione della valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del DVR

Autocertificazione < 10 dipendenti (in scadenza)

Svolgimento diretto

previa informazione al RLS

fino all'accordo specifico è valida la formazione di 16 ore

corsi di formazione da 16 a 48 ore + aggiornamenti

2 adempimenti adottati su base soggettiva e non più aziendale (seguono il percorso individuale del lavoratore):

Libretto formativo

Cartella sanitaria

Fattispecie del lavoro autonomo

Articolo 2083 - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

...applicano l'art. 21

Articolo 2222 - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

...applicano gli art. 21 e 26

Disposizioni sul lavoro autonomo

Art. 3 - Campo di applicazione

11. Ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 c.c. si applicano gli articoli 21 e 26.

12. Ai componenti dell'impresa familiare art. 230-bis c.c., dei piccoli imprenditori art.2083 c.c. e dei soci delle società semplici del settore agricolo si applica l'art.21

Articolo 21

1. I componenti dell'impresa familiare art.230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi art. 2222 c.c., i piccoli imprenditori art. 2083 c.c. e i soci delle società semplici del settore agricolo devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La Valutazione dei rischi (art. 28)

N.B.: A questo articolo (tranne lettere c) ed e), corrispondono le sanzioni più gravi (art. 55 commi 1 e 2

Oggetto della VdR

“tutti i rischi per la sicurezza, compresi rischi particolari, quali quelli da stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri paesi”

Contenuto del documento

- a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati
- c) il programma delle misure
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione e i ruoli dell'organizzazione aziendale
- e) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, il medico
- f) le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Modalità di effettuazione della VdR (art .29)

1. Collaborazione con RSPP e medico competente
2. Consultazione del RLS
3. Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva
5. Autocertificazione possibile per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

A questo articolo corrispondono le sanzioni ex art. 55 comma 3

Rapporti Bilaterali e Consultazione dei lavoratori: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- RLS o, nelle aziende < 15 dip., RLST
- RLS riceve il DVR e il DUVRI; incompatibilità con RSPP e ASPP
- Quando non si procede alla elezione di RLS le funzioni sono esercitate da RLST o RLSSP
- Le aziende dove non è stato eletto l'RLS partecipano al Fondo art.52
- Accesso e modalità di esercizio stabilite da accordi collettivi
- Impedimenti di accesso danno luogo a segnalazioni a O.P. o ASL
- RLST incompatibili con altre funzioni sindacali
- Redige una relazione annuale al Fondo art. 52 sulle attività

Rapporti Bilaterali e Consultazione dei lavoratori . Gli Organismi Paritetici.

Organismi paritetici (fatti salvi quelli già costituiti) sono costituiti da associazioni datoriali e sindacali più rappresentative

Funzioni

- istanza di riferimento su controversie
- programmazione formazione
- elaborazione e la raccolta di buone prassi
- sviluppo di azioni di prevenzione
- assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti
- possono effettuare sopralluoghi se provvisti di personale tecnico competente
- annualmente inviano una relazione al Comitato regionale di coordinamento
- comunicano alle aziende e alle ASL i nomi degli RLST

Rapporti Bilaterali e Consultazione dei lavoratori.

Costituzione del Fondo Inail

Presso l'INAIL è costituito un Fondo per gli RLST e la loro formazione (50%)

finanziamento alla formazione degli imprenditori e dei lavoratori autonomi sostegno agli O.P.

Finanziamenti provenienti da:

- contributi delle aziende con RLST (=2 ore/dip/anno)
- sanzioni
- attività di consulenza di ISPESL e INAIL
- legge Finanziaria 244/07

Il nuovo sistema sanzionatorio

Dal Decreto Legislativo 626/1994...

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 93 – Contravvenzioni dei lavoratori

...al Decreto Legislativo

81/2008:

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente (nuovo)

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (nuovo)

Art. 14, comma 10 – arresto fino a 6 mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione irrogato per violazioni delle disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Valutazione dei rischi ed adozione del relativo documento: mancata valutazione ed aggiornamento all'evoluzione della tecnica

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Decreto Legislativo

81/2008

Art. 55– Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, comma 1

Arresto da 4 a 8 mesi* o ammenda da Euro 5.000 a Euro 15.000 per il d.d.l. che ometta la **valutazione dei rischi e l'adozione del documento di val. rischi**, ovvero che lo adotti in assenza di elementi essenziali. Analoga sanzione per il d.d.l. che **non provvede alla nomina del r.s.p.p.**, salvo il caso in cui svolga direttamente i suoi compiti, **non eviti ricadute delle misure tecniche per l'ambiente/salute della popolazione ovvero non aggiorni le misure stesse all'evoluzione organizzativa e produttiva.**

* : **art. 55, comma 2** – Si applica, invece, la sola pena dell'arresto, da 6 mesi a 18 mesi, in tre tipologie di aziende (quelle con obbligo *ex lege* di s.p.p. interno): aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; atmosfere esplosive; cancerogeni mutageni; attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività disciplinate dal Titolo IV, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. È, comunque, possibile per il magistrato effettuare la conversione in sanzioni pecuniarie, ancorché molto pesanti.

Mancata o non conforme redazione del DVR

Decreto Legislativo 626/1994:
Nessuna sanzione – nuova norma

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55, comma 3 – Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

Ammenda da 3.000 a 9.000 Euro:

per il datore di lavoro che **non rediga il documento di valutazione dei rischi secondo le modalità di legge**, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino:

- **il programma per miglioramento nel tempo della sicurezza e/o**
- **il nominativo del r.s.p.p., del r.l.s. e del medico competente.**

Mancata designazione addetti emergenze – Servizio di Prevenzione e Protezione

Mancato accesso del RLS al Documento Val. Rischi

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55, comma 4 – Sanzioni per datore di lavoro e il dirigente (a)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 800 a Euro 3.000
per il d.d.l. ed il dirigente che:

non designino preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza,

non prendano misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone di rischio grave e specifico, non richiedano al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti; non informino il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato,**

non si astengano, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; **non consentano ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;** non consegnino tempestivamente **al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento Valutazione Rischi,** nonché non consentano al medesimo di accedere ai dati sui riflessi delle misure preventive sull'inquin. ambientale o la salute della popolazione; **non elaborino il documento di valut. rischi da interferenze, consegnandone copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

Svolgimento diretto s.p.p. e informazione ai lavoratori

Organizzazione del sistema per le emergenze

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro
e dei dirigenti

**Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582**

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55, comma 4 – Sanzioni per il d.d.l. e il dirigente (segue a)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 800 a Euro 3.000 per il d.d.l. ed il dirigente che - **svolgendo direttamente** i compiti di prevenzione e protezione dai rischi - **non frequentino i corsi di aggiornamento periodico obbligatorio.**

Analoga sanzione per il d.d.l. ed il dirigente che **non forniscano adeguata informazione ai lavoratori su:** rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; procedure che riguardano il **primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e protezione incendi; nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;** rischi specifici cui è esposto il lav. in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; **pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;** misure ed attività di protezione e prevenzione adottate.

Analoga sanzione per il d.d.l. ed il dirigente che, **non organizzino i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; non designino preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze e non informino tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato** circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

DPI ed obblighi informativi - Riunione periodica > 15 dipendenti

Rischi in caso di appalto, contratto d'opera, somministrazione

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da Euro 516 a Euro 2.582

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55, comma 4 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (b, c)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.000 a Euro 5.000

per il d.d.l. ed il dirigente che **non forniscano ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**; che non adottino le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e non forniscano le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; nelle unità produttive con **più di 15 lavoratori, non convochino la riunione periodica sulla sicurezza**; nell'affidare i compiti ai lavoratori, non tengano conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; nel caso di **contratti di appalto, contratti d'opera o di somministrazione non forniscano ai soggetti esecutori informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente aziendale**. Analoga sanzione per il d.d.l. ed il dirigente che non prendano provvedimenti in materia di primo soccorso ed assistenza medica d'emergenza, stabilendo i necessari rapporti con gli enti esterni ovvero **non adottino idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori**.

Arresto da 4 ad 8 mesi nel caso in cui il d.d.l. ed il dirigente **non forniscano al medico competente ed al servizio di prevenzione e protezione, informazioni essenziali sui rischi, l'organizzazione del lavoro**, gli impianti ed i processi produttivi, le ricadute ambientali delle misure tecniche per abbattere i rischi, i provvedimenti adottati dall'organo di vigilanza.

Contratto d'appalto e d'opera: requisiti degli esecutori - Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (d)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 per il d.d.l. ed il dirigente che – in caso di **contratto d'appalto o d'opera** – **non verifichino i requisiti tecnico – professionali dei soggetti esecutori o non forniscano a questi informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro.**

Analoga sanzione per il d.d.l. ed il dirigente che **non assicurino ai lavoratori un'adeguata, periodica informazione in materia di salute e sicurezza**, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sia al momento della costituzione del rapporto che del mutamento di mansioni che delle modifiche tecnologiche e produttive.

Svolgimento diretto s.p.p. e frequenza ai corsi - Formazione dei lavoratori

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55– Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (d - segue)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 per il d.d.l. ed il dirigente, in caso di **svolgimento diretto del s.p.p. senza frequentare i corsi relativi e senza informare il r.l.s.** ovvero non adempia agli obblighi in materia di formazione, addestramento ed i **informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.**

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55– Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (e)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000 per il d.d.l. ed il dirigente che non adempiano agli **obblighi fondamentali in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.** ovvero che non si astengano dal far riprendere l'attività in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza.

Nomina medico competente - Giudizio idoneità lavoratore

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582

Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (f)

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da Euro 3.000 a Euro 10.000 per non aver provveduto alla **nomina del medico competente**, nei casi previsti dalla legge.

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (g)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500 per omessa vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano **adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio medico di idoneità**.

Documento valutazione dei rischi e “DUVRI” - Obblighi di comunicazione degli infortuni all’INAIL

Decreto Legislativo 626/1994: Nessuna sanzione – nuove norme

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55 – Sanzioni per il dat. di lavoro e il dirigente (h)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 10.000 per il d.d.l. ed il dirigente che non muniscono di tesserino i lavoratori nell’ambito di appalto o subappalto; **non custodiscano il documento di valutazione dei rischi presso l’unità produttiva; non adottino il DUVRI; non sottopongano ai lavoratori, nel corso della valutazione periodica, il documento di val. dei rischi e non espongano le informazioni essenziali per la prevenzione e la sicurezza.**

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Sanzione amm. pecuniaria da Euro 516 a Euro 3.098 (mancata tenuta del Registro degli Infortuni)

Art. 55 – Sanzioni per il dat. di lavoro e il dirigente (i)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 7.500* per il d.d.l. ed il dirigente che **non adempiano agli obblighi di comunicazione, a fini statistici, ad INAIL/IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro di durata superiore a tre giorni (escluso l’evento)** e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Art. 55 – Sanzioni per il dat. di lavoro e il dirigente (l)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000 per il d.d.l. ed il dirigente che non adempiano agli obblighi di comunicazione, a fini statistici, ad INAIL/IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro di durata superiore ad **un giorno (escluso l’evento)** e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

*** : L’applicazione di tale sanzione esclude l’applicabilità di quelle di cui all’art. 53 del DPR n. 1124 del 30/06/1965 – obblighi di denuncia degli infortuni sul lavoro di durata superiore a tre giorni e relative sanzioni.**

Tessera di riconoscimento per i dipendenti ditta appaltatrice

Consultazione del RLS

Comunicazione all'INAIL dei nominativi dei RLS

Decreto Legislativo 626/1994:

Nessuna sanzione

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lav. e il dirigente (m)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore per il d.d.l. ed il dirigente che non adempiano agli obblighi sulla tessera di riconoscimento per il personale che esegue attività in regime di appaltati/subappalti.

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 89 – Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti

Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582

Art. 55– Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti (n)

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000 per il d.d.l. ed il dirigente che **non consultino il rappresentante dei lavoratori nei casi prescritti dalla legge** e fatto salvo quanto stabilito dalla **contrattazione collettiva**.

Decreto Legislativo 626/1994:

Nessuna sanzione – nuova norma

Art. 55– Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti (o)

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500 per il d.d.l. ed il dirigente che non **comunicano all'INAIL i nominativi dei rappresentanti per i lavoratori sulla sicurezza**.

Le novità

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 58* - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito con l'arresto fino a 30 gg o con l'ammenda da 500 a 2.500 Euro per:

- omessa consegna al d.d.l., alla cessazione del proprio incarico con l'azienda, della documentazione sanitaria in suo possesso
- omessa consegna al lavoratore, all'atto della sua cessazione dal rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso, informandolo sulle eventuali necessità di conservazione
- omesso invio all'ISPESL (telematico) delle cartelle sanitarie e di rischio in suo possesso

***: nel Decreto Legislativo 626/1994 (art. 4, comma 5, - g) l'obbligo di far rispettare tutte le norme ora contenute nell'art. 58, gravava integralmente sul datore di lavoro/dirigente, che era sanzionato, in caso di mancata osservanza, con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da Euro 516 a Euro 2.582**

Le novità

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 Euro per:

- omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici
- omessa istituzione, aggiornamento e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio
- omessa informazione ai lavoratori ed ai r.l.s. in merito al significato ed alle finalità della sorveglianza sanitaria

Le novità

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente


Il medico competente è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 Euro per:

- omessa visita degli ambienti di lavoro con cadenza almeno annuale (o diversa in presenza di rischi specifici valutati)

Le novità

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente



Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000 Euro per:

- omessa informazione al lavoratore in merito agli esiti della sorveglianza sanitaria rilasciandone copia
- omessa comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria al r.l.s., al r.s.p.p., al datore di lavoro, fornendo altresì indicazioni sul loro significato, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro
- mancata partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- mancato inserimento nella cartella sanitaria dei risultati delle visite mediche, secondo i requisiti minimi

Le novità

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 ad Euro 10.500

Euro per:

- omessa comunicazione telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, al S.S.N. delle informazioni dei dati collettivi sanitari, evidenziando le differenze di genere

Osservanza delle norme in materia di sicurezza - Controlli sanitari

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 93 – Contravvenzioni commesse dai
lavoratori

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da
Euro 206 a Euro 619

Decreto Legislativo

81/2008:

Art. 59 - Sanzioni per il lavoratore

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da Euro 200 ad Euro 600 Euro per mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti, **utilizzo non corretto di macchinari, impianti ed attrezzature/DPI; mancata segnalazione di condizioni di pericolo (DPI/impianti/attrezzature),** mancato intervento, in caso di emergenza, per quanto nelle proprie possibilità e competenze; rimozione o modifica dei dispositivi di emergenza o della cartellonistica; **mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti;** mancata partecipazione ai programmi di formazione/addestramento; mancata sottoposizione ai controlli medici previsti.

Designazione a responsabile emergenze -Formazione ed addestramento utilizzo DPI Segnalazione di incidente/infortunio

Decreto Legislativo 626/1994:

Art. 93 – Contravvenzioni commesse dai lavoratori

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da Euro 206 a Euro 619 per il lavoratore che rifiuti, senza giustificato motivo, la designazione a responsabile antincendio, evacuazione, pronto soccorso.

Analoga sanzione per il lavoratore che non si sottoponga ai programmi di formazione ed addestramento in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI ovvero non le/li usino in modo conforme alle istruzioni ricevute o le/li modifichino e non ne abbiano cura.

Infine, analoga sanzione per i lavoratori che non segnalino immediatamente qualunque incidente od infortunio relativo all'uso di agenti biologici al datore di lavoro, dirigente o preposto.

Decreto Legislativo

81/2008:

Nessuna sanzione – Obbligo non più sanzionato

Art. 59 - Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino ad un mese
ammenda da Euro 200 ad Euro
600 Euro

Tessera di riconoscimento

Decreto Legislativo 626/94:

Nessuna sanzione

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 59 - Sanzioni per il lavoratore

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300 per omessa esposizione, da parte dei dipendenti di imprese che svolgono attività in regime di appalto/subappalto, nonché dei prestatori autonomi, della tessera di riconoscimento.

Le sanzioni per i lavoratori autonomi

Decreto Legislativo 81/2008:

Art. 60 - Sanzioni per i lavoratori autonomi, soci dell'impresa familiare, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli

I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300 ad Euro 2.000 per :

- mancato utilizzo di macchinari, impianti ed attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
- mancato possesso e mancato utilizzo dei DPI

I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300 per:

- mancata esposizione della tessera di riconoscimento, qualora la prestazione autonoma sia resa in luogo in cui vengono simultaneamente erogate prestazioni in regime giuridico di appalto/subappalto.